

**The Future Digital Economy
Digital Content – Creation, Distribution and Access**

**Organised jointly by the Italian Minister for Innovation and Technologies and the
Organisation for Economic Co-operation and Development**

30-31 January 2006, Rome, Italy

**Presentation by Giorgio Assumma, President, SIAE, Italian Collecting Society,
31 January 2006**

Session 8b: Content diffusion, IPR, DRM, licensing, content security, standards

**Presentation by Giorgio Assumma, President, SIAE, Italian Collecting Society,
31 January 2006
Session 8b: Content diffusion, IPR, DRM, licensing, content security, standards**

È abbastanza naturale che da parte delle società di autori venga esaltato il ruolo essenziale svolto dagli autori e dagli editori che, con la loro attività e i loro investimenti ne sostengono la creatività, e sia ribadita con decisione la necessità di ridurre al minimo l'impatto della pirateria e delle altre forme illegali di utilizzo delle opere e dei materiali protetti, al fine di consentire il decollo dei servizi digitali legali.

Ripeterò a questo riguardo quanto ho affermato alcuni giorni fa in occasione del MIDEM di Cannes a proposito della paventata adozione di una forma di licenza globale imposta per legge, in un paese tradizionalmente all'avanguardia nella difesa dei diritti d'autore, su alcune forme di utilizzo on line delle opere musicali: "Di fronte al digitale, che ha trasformato e sostituito i parametri di riferimento cui si ispira la tutela morale e patrimoniale degli autori applicata fino ad oggi, non si possono trovare soluzioni tecnico-giuridiche che comportino una sia pur parziale espropriazione dei diritti e delle aspettative degli autori. Su questo fronte la difesa dei diritti sarà dura, univoca e decisa affinché sia impedito ogni esproprio ai danni degli autori".

Altrettanto ovvia, anche se talvolta non riceve i dovuti riconoscimenti, è la centralità del ruolo dell'autore che, nel mondo off line come nell'universo on line, fornisce la materia prima essenziale per ogni forma di consumo culturale.

È bene ricordare, a questo riguardo, che l'opera porta nel suo DNA l'impronta della personalità dell'autore al quale, proprio per il rapporto spiritualmente indissolubile con la sua creazione, è attribuito, accanto alla tutela economica, il diritto morale, inalienabile e imprescrittibile, il cui peso è essenziale per controbattere le obiezioni di coloro i quali ne temono le derive monopolistiche e proibizioniste. Sono quindi d'accordo con chi sostiene che, a condizione di non obliterare o annullare i suoi elementi di carattere morale, il diritto d'autore costituisce un elemento chiave per la protezione dell'autenticità e della creatività e per lo sviluppo della cultura.

Anche se sono in corso alcuni processi che sembrano adombrare nuove forme di accesso al mercato e puntano ad un dialogo più immediato degli artisti con il pubblico (come avviene per i Creative Commons, ma anche con la distribuzione diretta delle opere a partire dai siti web degli artisti a fini di autopromozione), si deve ammettere che finora il digitale ha cambiato in modo sostanziale solo la distribuzione dei contenuti musicali, mentre ha lasciato pressoché immutate le fasi più delicate e costose, e cioè quelle della ricerca, dello sviluppo e della promozione dei nuovi talenti.

Si tratta di una ottima ragione per salvaguardare i margini di profitto dell'industria musicale, attraverso i quali sarà possibile mantenere in vita le sue strutture e consentire la creazione di nuova musica. In questo senso costituiscono certamente una nuova, più incisiva modalità di approccio le più recenti campagne di sensibilizzazione del pubblico, che spostano l'attenzione sulla difesa del contenuto e cercano di far comprendere ai giovani che certe pratiche illegali rischiano di compromettere il futuro della musica che essi più amano.

Ma la difesa dei legittimi interessi dell'industria discografica non può e non deve entrare in conflitto con gli altrettanto legittimi interessi degli autori e delle loro società di gestione collettiva.

A questo proposito mi sia consentito esprimere una sorta di ripulsa per l'uso del termine "società di collecting": si tratta di una formula riduttiva, che non tiene conto della molteplicità delle funzioni svolte dalle società di autori, che non sono limitate al solo incasso dei diritti.

È abbastanza chiaro, comunque, che le società di autori si trovano al centro del dibattito incentrato sulle politiche di rilascio delle licenze nell'universo on line, e ciò per diversi ordini di motivi. Ma prima di

esaminare alcuni aspetti problematici dell'attuale situazione occorre valutare con la necessaria obiettività le ragioni che hanno fin qui determinato il successo delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore.

Queste società sono state create dagli autori non solo per controllare lo sfruttamento delle loro opere e raggiungere il maggior numero possibile di utilizzazioni, ma anche per negoziare da posizioni di forza, o quanto meno in modo equilibrato, le condizioni di licenza e i compensi dovuti dagli utilizzatori: ciò nella convinzione che, per una larga parte del mercato dei contenuti protetti dal diritto d'autore, il potere negoziale del singolo non è tale da ottenere un compenso commisurato al valore commerciale dell'opera.

A differenza di quanto avviene con il "prezzo imposto" dalle varie forme di licenza legale, le società di autori gestiscono i diritti loro affidati, negoziano gli accordi generali e le condizioni particolari di licenza, mantengono il valore delle opere e riescono ad attrarre i titolari dei diritti attraverso la qualità dei loro servizi. Esse condividono le stesse preoccupazioni dei loro membri sul futuro del diritto d'autore, in quanto mirano ad ottenere le migliori condizioni per lo sfruttamento delle opere affidate alla loro tutela. Secondo il parere di alcuni esse costituiscono una delle ragioni per le quali il legislatore si è astenuto da una più estesa applicazione delle licenze legali.

Le società di autori consentono inoltre ai creatori di conservare il diritto esclusivo sulle loro opere e di resistere alla tentazione di svenderli al primo utilizzatore: è soprattutto grazie ad esse che gli autori con scarso potere contrattuale o che lavorano in mercati di nicchia possono gestire in modo efficace i loro diritti e mantenerne intatto il controllo, conservando anche la possibilità di sottrarre le loro opere alla gestione collettiva.

Per queste ragioni la gestione assicurata delle società di autori amministrata dai rappresentanti dei titolari dei diritti è senz'altro più vicina alla gestione individuale di quella svolta da terzi, che non sono in grado di fornire le stesse garanzie di terzietà e trasparenza.

Gli autori hanno un rapporto con le loro società che dura da più di cento anni: esse hanno superato tutte le evoluzioni dei media e stanno dimostrando di poter seguire con la necessaria rapidità le continue innovazioni dei modelli di business anche nell'universo on line.

Le società di autori sono necessarie agli aventi diritto anche in ambiente digitale perché creano valore e gli autori, che vogliono essere remunerati secondo il loro talento e il loro lavoro, lo sanno perfettamente e continuano a servirsi dei loro servizi.

Anche nell'opinione degli utilizzatori il mercato non può fare a meno delle società di gestione collettiva degli autori per una lunga serie di motivi.

Lungi dal costituire colli di bottiglia o dal creare blocchi stradali che ostacolino lo sviluppo delle nuove tecnologie esse si sono costantemente adoperate per fornire adeguate soluzioni di accesso alle licenze.

In effetti molti utilizzatori sono fortemente preoccupati per la possibile scomparsa dello sportello unico costituito nel settore musicale dalle società di autori e per un possibile, paventato passaggio alla gestione individuale.

Cito i principali vantaggi della gestione collettiva, così come sono stati enunciati da un importante operatore internazionale nel corso di un recente incontro pubblico:

- semplificazione delle procedure di accesso al repertorio, senza necessità di dover contattare tutti i singoli aventi diritto;
- contenimento dei costi di transazione;
- accesso alle opere a condizioni non discriminatorie, nel rispetto del principio della parità di trattamento a parità di condizioni obiettive;
- possibilità per i nuovi entranti di superare le barriere all'ingresso all'atto del lancio legale di servizi innovativi;
- certezza del diritto, trasparenza e uniformità delle condizioni, tranquillità nello sfruttamento del repertorio;
- possibilità di un rapido ingresso legale nei mercati esteri;

- ostacolo alle iniziative illegali, la cui concorrenza rischia di compromettere il successo dei servizi legali.

Non mi soffermerò sulla Raccomandazione della Commissione europea del 18 maggio 2005 che ha definito le linee di intervento in materia di gestione collettiva dei diritti nei servizi musicali, e su cui stanno alacremente lavorando le società di autori al fine di conservare il sistema dello sportello unico (one-stop-shop) per il rilascio di licenze multiterritoriali e multirepertorio, che dovrebbe semplificare la vita agli utilizzatori senza danneggiare gli interessi dei titolari dei diritti.

Mi limito solo a registrare le preoccupazioni di chi teme che il modello tradizionale della gestione collettiva, teso a massimizzare l'offerta dei prodotti culturali, possa essere messo in discussione da una delle opzioni indicate dalla Commissione. Se prestiamo ascolto a questi timori potrebbero essere gravemente indebolite le più piccole società di autori dell'Unione europea, con indubbi riflessi sulla tenuta dell'intero sistema e sulle politiche di difesa della diversità culturale.

E' comunque un fatto che la Commissione ha preso atto della funzione svolta dalle società di gestione collettiva per garantire il rilascio delle licenze necessarie allo sviluppo dell'offerta legale di servizi musicali on line e si è limitata a fornire alcune linee guida per il corretto svolgimento della loro attività.

Del resto le alternative non si sono finora rivelate soddisfacenti, né per gli autori, né per gli utilizzatori, e inducono a ritenere che le società di gestione collettiva costituiscono il sistema più affidabile ed efficace per far incontrare la domanda e l'offerta dei diritti anche nel nuovo ambiente digitale.

Non lo è, almeno al momento, la gestione individuale dei diritti, che verrebbe favorita dai processi di disintermediazione accelerati dall'avvento di Internet: la completa disintermediazione sta infatti rivelandosi un miraggio, dato che l'esperienza dimostra che ai vecchi intermediari tendono a sostituirsi altri, non sempre più economici ed efficienti.

E non sembrano ancora risolutivi i sistemi di Digital Rights Management (DRM), che promettono di sostituire le società di gestione collettiva con il controllo tecnologico e sembrano favorire un ritorno alla gestione individuale, che tuttavia non sarebbe necessariamente effettuata dall'autore, ma sarebbe più probabilmente affidata ad un suo avente causa.

Si tratta di una suggestiva soluzione, tutta orientata al mercato, che al di là dei problemi di tenuta tecnologica delle misure di protezione, presenta serie criticità di ordine normativo e pratico.

Ma quel che preme qui ricordare è che la vera gestione individuale ha luogo quando l'autore gestisce direttamente i suoi diritti, non quando intervengono terzi che, con un ruolo economicamente e contrattualmente preponderante, gestiscono quei diritti in forma imprenditoriale, e quindi, assai probabilmente, nel proprio precipuo interesse.

Oltre tutto, come ho già ricordato, la negoziazione dei compensi costituisce il principale compito delle società di autori, e i sistemi di DRM non potrebbero certo migliorare il debole potere contrattuale degli autori nei confronti dei grandi conglomerati mediatici.

Ciò detto, va anche osservato che i sistemi di DRM sono del tutto neutri per quel che riguarda il loro utilizzo e non è affatto escluso, anzi avviene già in alcune realtà, che le società di gestione collettiva si servano di queste tecnologie per migliorare la loro efficienza e fornire migliori servizi ai loro membri.

È anche possibile che l'uso di questi sistemi possa favorire un ritorno alla gestione centralizzata, secondo il modello sperimentato dalle società di gestione collettiva che operano per la tutela del c.d. "grande diritto".

Altra soluzione alternativa, che proprio in questi giorni è oggetto di un serrato dibattito in Francia, è costituita dalla cd "licenza globale", e cioè una forma di prelievo fissato d'imperio dallo Stato, che prescinde dalla libera negoziazione tra le parti e presenta aspetti chiaramente espropriativi nei riguardi degli autori e degli altri titolari dei diritti. Con la licenza globale il legislatore si sostituisce al mercato e intende disciplinare il fenomeno del file sharing, ignorando, tra l'altro, l'esistenza stessa dei diritti morali: la musica

non è più un'opera dell'ingegno, ma diviene una commodity, liberamente scambiabile da tutti, attraverso la quale si può vendere di tutto.

Al di là delle critiche che si possono muovere a questa soluzione pubblicistica (tacciata di "collettivismo" anche a causa di alcuni discutibili meccanismi previsti per la ripartizione delle somme riscosse), che figura agli antipodi di quella mercatistica, rappresentata dai DRM, non si può non rilevare che, oltre a raccogliere la più che scontata opposizione degli autori e dell'industria musicale, essa non è vista con entusiasmo neanche dagli utilizzatori più avveduti, che sono abituati a creare valore e temono la più che probabile erosione del mercato dei prodotti legali.

Se è eccessivo pensare che i sistemi di DRM rendano obsolete le società degli autori, è indubbio che esse debbano riorganizzarsi per restare competitive, secondo logiche di efficienza che non creino barriere all'ingresso sul mercato degli autori marginali.

Esse devono continuare a dare valore aggiunto ai loro membri, a salvaguardarne il reddito, esplorando modalità di licenza coerenti con i modelli di business emergenti ed evitando qualche farraginoso meccanismo che crea difficoltà operative agli utilizzatori, senza alcun beneficio concreto per i titolari dei diritti.

Le società di autori hanno già cominciato a lavorare nei nuovi scenari, adattandosi al nuovo ambiente digitale, senza timori e senza complessi: alcune di esse sono al lavoro per creare uno standard di report da mettere a disposizione degli utilizzatori ed hanno realizzato attraverso una controllata, la società FastTrack, un avanzato sistema telematico per lo scambio della documentazione sulle opere presenti nelle loro banche dati.

In questa prospettiva, ferma restando la necessaria collaborazione per una più efficace tutela dei diritti su scala mondiale, la competizione tra le varie società dovrà essere incentrata sulla qualità dei servizi, e quindi sul piano della attività di monitoraggio e controllo, della precisione delle rilevazioni, della tempestività dei pagamenti ai loro membri.

Non si può ignorare, a questo riguardo, che la crescita esponenziale del consumo di contenuti digitali attesa per i prossimi anni (entro il 2010 la musica on line passerà dal 5% al 25% del mercato totale della musica registrata) creerà notevoli problemi alle società che non si saranno adeguatamente ristrutturate e potrà aprire la strada alla nascita di nuovi intermediari.

Quanto alle future prospettive della distribuzione dei contenuti digitali musicali dobbiamo prendere atto che il calo delle vendite dei CD, oltre che dalla pirateria, dipende anche da altri fattori (in primo luogo dallo sviluppo tumultuoso di mercati concorrenti, quali quello dei videogiochi, dei servizi di telefonia mobile, del DVD), che hanno drasticamente ridotto le dimensioni del mercato dei supporti fisici.

Ma la musica è ovunque, la domanda dei consumatori è enorme e un mercato di dimensioni planetarie, alimentato attraverso le infinite possibilità offerte dalle nuove tecnologie, può essere adeguatamente monitorato e disciplinato solo da una efficiente rete di società di gestione collettiva, le cui attività - è bene ricordarlo - sono di varia natura e non si limitano alla sola tutela dei diritti degli autori.

È stato rilevato da più parti che il principale problema per lo sviluppo del mercato, accanto alle difficoltà di accesso alle licenze - problema che le società di autori, per quanto le riguarda, rimuoveranno presto, in adesione alle raccomandazioni e agli inviti loro rivolti da varie istituzioni - è costituito dall'incompatibilità dei vari sistemi di DRM, che cresce con la moltiplicazione dei media digitali.

Non possiamo dimenticare che lo sviluppo di questi sistemi non può prescindere dall'accettazione del mercato e che la mancanza di interoperabilità costituisce un inconveniente molto serio per i consumatori, i quali trovano fortissime limitazioni all'uso dei servizi legali.

Altra materia che necessita di particolari attenzioni è quella dei pagamenti, per i quali si dovrebbero promuovere adeguate misure di standardizzazione, dato che i molteplici sistemi attualmente in uso non

avvicinano ai servizi legali i consumatori più giovani, e cioè i soggetti più inclini a rivolgersi al mercato illegale.

In conclusione desidero ribadire che il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale è un fattore chiave anche nell'universo on line e che lo sviluppo del mercato globale dei contenuti digitali è favorito, e non ostacolato, da una cultura della legalità.

Tutti noi concordiamo nel ritenere che le tecnologie e il mercato non possono essere frenati, ma dobbiamo anche convenire che non si può accettare l'esistenza di zone franche, che non consentono lo sviluppo dei servizi legali, quelli che creano valore: una tolleranza eccessiva rovina il mercato, non lo fa crescere in modo sano, disperde valore, deprime e mortifica la creatività.